



Comune di Terrapetrona

Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 24 del Reg. Data 04-03-2021

Oggetto: Approvazione Piano Triennale Fabbisogni di Personale (PTFP) 2021-2023 e approvazione della dotazione organica.

L'anno duemilaventuno , il giorno quattro del mese di marzo alle ore 18:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta municipale si è riunita con la presenza dei signori:

PINZI SILVIA	SINDACO	A
AMICI ABBATI MARIA BEATRICE	VICE SINDACO	P
BORRI MICHELE	ASSESSORE	P

Assegnati numero 3 In carica numero 3 Presenti numero 2

Assenti numero 1

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Segretario comunale signor APPIGNANESI GIULIANA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor AMICI ABBATI MARIA BEATRICE nella sua qualità di VICE SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267:

- il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75:

«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;

Viste in tal senso le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche” (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del piano triennale di fabbisogni del personale, con valenza triennale ma da approvare annualmente, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico finanziario dell'Ente;

Rilevato che il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014 e successive integrazioni;

Considerato che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva

del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

Rilevato che secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto *“i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”*.

Considerato inoltre che:

- per effetto dell'art. 5, in sede di prima applicazione per l'anno 2020, il DPCM limita il potenziale importo incrementale di spesa di personale in misura pari alla percentuale indicata nella tabella 2, calcolata sul consuntivo 2018;
- a tale valore si aggiungono, sempre nel rispetto del tetto dato dal primo *“valore soglia”*, le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020;

Vista la deliberazione n. 55/2020/PAR del 25/6/2020 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, secondo la quale per *“ultimo rendiconto della gestione approvato”* debba intendersi il primo rendiconto utile approvato in ordine cronologico a ritroso rispetto all'adozione della procedura di assunzione del personale per l'esercizio 2020. Quindi, nell'ipotesi in cui l'Ente al momento dell'adozione della deliberazione relativa all'assunzione del personale abbia già approvato il rendiconto 2019, quest'ultimo rappresenta il documento contabile cui attingere il dato del rapporto – non incrementabile – fra entrate correnti e spesa del personale. Nella diversa ipotesi in cui, anche in considerazione dello slittamento al 30 giugno 2020, ad opera del DI. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, del termine per l'approvazione da parte dei Comuni del rendiconto di gestione dell'anno 2019, l'Ente non abbia ancora approvato il rendiconto 2019 al momento dell'adozione della procedura di reclutamento, *“ultimo rendiconto della gestione approvato”* cui fare riferimento per il calcolo della spesa sarebbe il rendiconto relativo al 2018. Desumere il dato relativo alla spesa del personale da *“ultimo rendiconto della gestione approvato”* – coincidente nella specie con il rendiconto approvato nel corso del medesimo esercizio in cui è adottata la procedura di assunzione di personale – è in linea con la finalità, propria della nuova normativa, di introdurre un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale nell'ottica di una programmazione maggiormente flessibile della spesa per il personale, rimodulabile anche nel corso del medesimo esercizio in cui l'Ente procede all'assunzione.

Preso atto:

- del parere espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 15 gennaio 2021 (prot. n. 12454) che a proposito della possibilità per gli enti virtuosi di utilizzare in deroga i resti assunzionali del quinquennio 2015-2019 chiarisce quanto segue:

“l'utilizzo dei più favorevoli resti assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 non può essere cumulato con le assunzioni derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni normative ex articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 34/2019, ma tale possibilità di utilizzo costituisce una scelta alternativa – se più favorevole – alla nuova regolamentazione, fermo restando che tale opzione è consentita, in ogni caso, solamente entro i limiti massimi previsti dal valore soglia di riferimento di cui all'articolo 4, comma 1 – Tabella 1, del decreto attuativo.”

- che l'art. 57, c. 3-septies, D.L. n. 104/2020, il quale prevede che “A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.”;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 21/10/2020 avente ad oggetto “Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale.”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30/11/2020, il quale all'art. 3, comma 2, prevede “Gli istituti giuridici ed economici connessi allo svolgimento del rapporto di servizio del segretario titolare di sede convenzionata sono applicati dall'ente capofila. La convenzione disciplina anche le modalità di riparto tra gli enti dell'onere per il trattamento economico del segretario titolare della sede convenzionata. Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa.”;

Richiamato per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato il disposto di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 (modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 e successivamente dall'art. 4, comma 102, della Legge 183/2011 e dal D.L.90 del 24/6/2014 convertito in legge 114 del 11/8/2014), secondo il quale anche gli enti locali:

- a decorrere dal 01/01/2012 “possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”,

- le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Dato atto che il tetto di spesa relativo alle assunzioni a tempo determinato, riferito al 100% della spesa sostenuta nell'anno 2009, è pari ad €. 41.231,38;

Visto, per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato per effetto del sisma 2016:

- l'art. 50 bis del D.L. 189 del 17/10/2016 così come convertito in legge 15/12/2016 n. 229 ha dettato disposizioni in materia di personale dei Comuni colpiti dagli eventi sismici;
- la spesa per tali assunzioni viene rimborsata dalla Regione e non grava sui limiti del tempo determinato;

Rilevato che ai sensi di tale normativa gli enti locali sotto i mille abitanti sono tenuti a rispettare una duplice condizione per procedere ad una nuova assunzione: la cessazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'anno precedente a quella in cui si intende procedere al turn over e il rispetto del tetto di spesa complessivo sostenuta per il personale nell'anno 2008;

Considerato che il quadro normativo in materia – per quanto riguarda i Comuni del cratere del sisma 2016 - è stato profondamente innovato dall'approvazione dell'articolo 57 della legge n. 126/2020, di conversione del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, come modificato dalla legge di bilancio n. 178/2020 e successivamente dal D.L. 183/2020 convertito il legge n. 21/2021 che ha disposto che le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

a) possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri. Per le assunzioni di tale personale, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 75 del 2017.

b) possono riservare, al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto, alla data del 31 dicembre 2021, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni, una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi prevedendo altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso gli stessi enti con contratti di lavoro flessibile.

I costi delle assunzioni di cui alle precitate lettere a) e b) possono concorrere al riparto delle risorse finanziate con il comma 3 bis, dell'articolo 57, del decreto legge n. 104 del 2020, che prevede sia la quantificazione dello specifico fondo

all'uopo istituito a decorrere dall'anno 2020 presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che le modalità di partecipazione al relativo riparto, prevedendo, al riguardo, la formulazione di specifica istanza la quale, per quanto fissato dal comma 952, sempre dell'articolo 1, della legge n. 178 del 2020, deve essere presentata entro il 31 marzo 2021 per essere stato prorogato, a tale data, il termine di trenta giorni indicato al terzo periodo del comma 3-bis dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Visti gli indirizzi operativi forniti dall'Ufficio Speciale della Ricostruzione della Regione Marche sull'applicazione della disciplina delle stabilizzazioni del personale assunto ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. 189/2016 convertito con modificazioni in legge n. 229/2016 acquisito al prot. n. 4243 del 16/03/2021;

Dato atto che:

- questo Ente, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), ha effettuato la ricognizione annuale ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 3 del D. Lgs. n. 165/2001, dalla quale non risultano situazioni di eccedenza o di soprannumero, giusta deliberazione della G.C. n. 4 del 7/1/2021;

Visto l'art. 50 bis della Legge 15 dicembre 2016, n. 229 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 il quale, ai commi 1, 2 e 3, testualmente recita "1. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3. . Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

3. *Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili*

professionali compatibili con le esigenze. E' data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità”;

Atteso che in ragione della sopra richiamata disposizioni, il Comune di Serrapetrona ha assunto il seguente personale a tempo determinato:

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO PER IL SISMA:

PROFILO	CAT. GIURIDICA	POSTI COPERTI FULL/TIME PART/TIME
Istruttore Tecnico	C	3 (tempo pieno)
Istruttore Amministrativo	C	2 (tempo pieno)

Considerato che la struttura organizzativa attuale costituita dal solo personale a tempo indeterminato, è coerente con un comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, ma non risulta più funzionale con il quadro delle competenze e degli adempimenti straordinari connessi alla ricostruzione post-sisma, per cui si ritiene necessario richiedere la stabilizzazione di n. 2 unità a tempo pieno di Cat. C, tenuto conto che la norma in questione non dà al momento certezze a lungo termine sul finanziamento della relativa spesa e un eventuale futuro accollo della stessa a carico dell'Ente potrebbe trovare copertura con il turn over storico;

Richiamati succitati e trascritti commi 3, 3bis e 3 septies dell'art. 57 del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020 e s.m.i. e dato atto che assunzioni di personale a tempo indeterminato che il Comune di Serrapetrona vuole effettuare rientrano nelle suddette fattispecie ossia trattasi di stabilizzazione di personale assunto a tempo determinato dal Comune di Serrapetrona e la cui spesa, così come la relativa entrata corrente posta a copertura della stessa, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. In particolare trattasi di spesa di personale a carico del fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57, specificamente istituito per le stabilizzazioni di cui al comma 3 della disposizione “de qua”;

Dato atto pertanto:

- che la spesa per le assunzioni a tempo indeterminato di n. 2 unità di Cat. C a tempo pieno che il Comune di Serrapetrona intende effettuare nell' annualità 2021 è a carico del fondo di cui al succitato articolo 57 comma 3bis e dunque non rileva “ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58”,così come la relativa entrata corrente;
- che l'autorizzazione a tali assunzioni rimane dunque subordinata all'accertamento del finanziamento delle medesime assunzioni a carico del Fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57 della legge n. 126 di conversione del DL 104 del 14 agosto 2020;

Ritenuto:

- che, a fini previsionali, costituendo il piano triennale del fabbisogno del personale un presupposto logico giuridico sostanziale ed essenziale anche per la richiesta di accesso al finanziamento del Fondo "de quo" di cui al succitato comma 3bis dell'articolo 57 e dunque per procedere poi all'autorizzazione alla spesa di personale e alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, per quanto sopra motivato e dedotto, il Comune di Serrapetrona ritiene necessario determinare il fabbisogno 2021, 2022 e 2023, ai soli fini della procedura di stabilizzazione prevista dall'art. 57, comma 3, del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020, programmando l'assunzione del personale di cui alla sottostante tabella, assunto ex art 50-bis Legge 15 dicembre 2016, n. 229, che maturi o abbia maturato i requisiti, di cui all'art. 20, comma 1 lettera c) del decreto legislativo 75/2017 e ss.mm.ii, nel 2020-2021, :

PROFILO	CAT. GIURIDICA	POSTI TEMPO PIENO/ PART TIME	DATA MATURAZIONE REQUISITO art. 20, comma 1 lettera c) del decreto legislativo 75/2017	COSTO COMPLESSIVO TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUALE (comprensivo di contributi ed Irap).
Istruttore Tecnico	C	Tempo pieno 36 ore sett.	14/05/2020	€. 31.266,12
Istruttore Tecnico	C	Tempo pieno 36 ore sett.	19/03/2021	€. 31.266,12
TOTALE	2			€. 62.532,24

Visti:

- l'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti in essere;
- l'art. 1 comma 719 e 723 della legge 208/2015, che impongono il rispetto delle disposizioni relative ai saldi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) come condizione necessaria per le assunzioni;
- l'art. 27 comma 9 del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;

Dato atto che:

- il testo vigente dell'art. 1, c. 562, L. n. 296/2006 considera l'anno 2008 quale riferimento temporale da assumere per il calcolo del tetto di spesa;
- la norma in oggetto pone due tipologie di limiti alle spese di personale degli enti non soggetti a patto nel 2015:

- a) un limite di spesa che non può superare il corrispondente ammontare delle spese di personale sostenute nell'anno 2008, al netto degli oneri dei rinnovi contrattuali;
- b) un limite numerico per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, che possono essere disposte nel limite delle cessazioni intervenute nell'anno precedente;

Dato atto che ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione organica dell'Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente;

Visti i prospetti:

- A: Dotazione organica aggiornata con le modifiche apportate con il presente atto, situazione personale cessato e assunzioni programmate;
- B. Prospetto di calcolo del limite di spesa del personale 2008;
- C: Verifica della coerenza delle spese di personale per l'anno 2020 con il limite di spesa dell'anno 2008;
- D: Calcolo del parametro di virtuosità finanziaria previsto dal DL. n. 34/2019 e dal DPCM del 17/3/2020;

Dato atto che la spesa del personale per l'anno 2021 è coerente con il limite di spesa dell'anno 2008;

Preso atto che:

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale, e tale ricognizione ha dato esito negativo;
- è stato adottato il piano triennale delle azioni positive;
- l'ente non era soggetto al Patto di Stabilità interno per l'anno 2015 ed ha rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio per l'anno 2016, 2017, 2018 e 2019;
- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;
- l'ente è rispettoso degli obblighi sanciti dall'articolo 9 comma 1 quinquies del dl 113/2016.

Dato atto che la dotazione di personale in essere nell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

Considerato che la dotazione organica allegata alla presente deliberazione si muove in coerenza con le linee guida sui fabbisogni di personale (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018) in termini di rispetto dei vincoli finanziari (punto 2.2 delle linee di indirizzo);

Acquisito il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 D.Lgs 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei

servizi”;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del T.U. – D.Lgs. n° 18/08/2000 n° 267;

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia e ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2021-2023 quale parte integrante e sostanziale;

2) Di provvedere conseguentemente ad approvare le seguenti prospetti aggiornati con le suddette modifiche:

- A: Dotazione organica aggiornata con le modifiche apportate con il presente atto, situazione personale cessato e assunzioni programmate;
- B. Prospetto di calcolo del limite di spesa del personale 2008;
- C: Verifica della coerenza delle spese di personale per l'anno 2020 con il limite di spesa dell'anno 2008;
- D: Calcolo capacità assunzionali (DL. n. 34/2019 e DPCM del 17/3/2020);

3) Di dare atto che, per le motivazioni indicate in premessa, alla luce del nuovo quadro normativo determinatosi con l'approvazione della legge n. 126/2020, di conversione del DL n. 104 del 14 agosto 2020 e successive modificazioni di cui alla legge di bilancio 178/2020 e D.L. 183/2020 convertito in legge n. 21/2021, il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023, prevede per l'anno 2021 la stabilizzazione, prevista dall'art. 57, comma 3, del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020, del personale che abbia maturato i requisiti di cui all'art. 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 75/2017 e ss.mm.ii, nel 2020-2021, come da schema che segue:

PROFILO	CAT. GIURIDICA	POSTI TEMPO PIENO/ PART TIME	DATA MATURAZIONE REQUISITO art. 20, comma 1 lettera c) del decreto legislativo 75/2017	COSTO TABELLARE
Istruttore Tecnico	C	Tempo pieno 36 ore sett.	14/05/2020	€. 31.266,12
Istruttore Tecnico	C	Tempo pieno 36 ore sett.	19/03/2021	€. 31.266,12
TOTALE	2			€. 62.532,24

- 4) Di stabilire che l'assunzione del suddetto personale sarà effettuata nei limiti del finanziamento che sarà effettivamente assegnato all'Ente, a carico del Fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57 della succitata legge;
- 5) Di precisare che qualora il finanziamento sia inferiore rispetto al fabbisogno di personale previsto nel presente piano sarà presentato un nuovo piano dei fabbisogni di personale che ridefinirà il nuovo quadro esigenziale in base alle effettive disponibilità finanziarie e assunzionali dell'Ente;
- 6) Di autorizzare per il triennio 2021/2023 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
- 7) Di dare mandato all'Ufficio personale di porre in essere quanto di propria competenza per l'attuazione del presente programma delle assunzioni e di procedere in base a quanto previsto dal comma 3bis dell'articolo 57 della legge n. 126/2020 di conversione del DL n. 104 del 14 agosto 2020;
- 8) Di precisare che la programmazione triennale sarà rivista annualmente e comunque potrà essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
- 9) Di trasmettere ai sensi dell'art. 6-ter c. 5 del D. Lgs. 165/2001 il piano triennale 2020/2022 al Dipartimento della Funzione Pubblica entro 30 giorni dalla sua adozione a mezzo del sistema SICO;
- 10) Di provvedere alla comunicazione dell'adozione del presente atto, mediante trasmissione in elenco, ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo, secondo quanto stabilito dall'art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- 11) Di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito per l'avvio delle procedure di reclutamento previste nel presente atto.

SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE DEL 04-03-21 ATTO N. 24

OGGETTO PROPOSTA:

Approvazione Piano Triennale Fabbisogni di Personale (PTFP) 2021-2023 e approvazione della dotazione organica.

ART. 49 DEL D. LGVO 18/08/2000 N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **TECNICA** della proposta.

Il Responsabile del servizio
F.to **Girolami Luigino**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **CONTABILE** della proposta.

Il Responsabile del servizio
F.to **Girolami Luigino**

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

VICE SINDACO
F.to AMICI ABBATI MARIA
BEATRICE

Copia conforme all'originale, in carta libera, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale li 06-04-21

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:

dal 06-04-21 al 21-04-21,
come prescritto dall'art. 124 del D.Lgvo 18/08/200 n. 267, senza reclami.

E' stata comunicata, con lettera n. 2261, in data 06-04-21
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgvo
18/08/2000 n. 267.

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

il giorno 04-03-21:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Municipale li 04-03-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
APPIGNANESI GIULIANA
